

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1410

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RAMPA, FORLANI e RADÌ

Presentata il 22 maggio 1964

Modifica dell'articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 aprile 1955, n. 379, che ha apportato miglioramenti ai trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro, nel secondo comma dell'articolo 40 recita:

« Gli orfani maggiorenni e le orfane nubili o vedove maggiorenni dell'iscritto per i casi di morte a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, i quali alla data della morte stessa siano a di lui carico, inabili permanentemente a qualsiasi lavoro e in condizioni di nullatenenza, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate, sono equiparati agli orfani minorenni, secondo le norme stabilite in materia dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni ».

Come si evince dal testo del secondo comma dell'articolo 40, la suddetta equiparazione non è ammessa in due casi:

1°) nel caso in cui il figlio maggiorenne ecc.; sia divenuto inabile successivamente alla morte del padre e non sia stato, prima, a suo carico.

2°) nel caso in cui l'iscritto sia deceduto prima dell'entrata in vigore della legge.

Tali esclusioni sono contro ogni criterio di giustizia. Infatti:

1°) il non essere stato il figlio maggiorenne ecc., a carico del padre, finché il figlio fu abile al lavoro, non è un giusto motivo per negargli, una volta diventato inabile, un aiuto economico, che in più larga misura gli sarebbe stato fornito dal padre, se il padre fosse rimasto in vita;

2°) non si tiene conto, con grave spequazione, della situazione degli orfani maggiorenni ecc. inabili al lavoro, i cui genitori siano morti prima dell'entrata in vigore della legge, quasi che la situazione di doloroso disagio economico, derivante dall'inabilità, non debba essere considerata dal legislatore, in tutti i casi, con identici criteri di valutazione.

Già nella passata legislatura si cercò di porre riparo a questa situazione, ma lo scioglimento delle Camere rese impossibile l'approvazione dell'atteso provvedimento che raccomandiamo vivamente alla vostra considerazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è sostituito dal seguente:

« Gli orfani maggiorenni e le orfane nubili o vedove maggiorenni dell'iscritto, i quali siano inabili permanentemente a qualsiasi lavoro e in condizioni di nullatenenza, ancorché siano diventati inabili permanentemente dopo la morte dell'iscritto e ancorché l'iscritto sia morto prima dell'entrata in vigore della legge, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, sono equiparati agli orfani minorenni, secondo le norme stabilite in materia dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni ».